

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 7.4.2010 il ricorrente, in qualità di correntista, contestava alla banca quanto segue:

- il 5.11.2009 il cointestatario del c/c aveva versato un assegno circolare di € 110.000,00 al fine di creare la disponibilità necessaria all'effettuazione di un bonifico su conto estero (USA), disposto contestualmente con valuta 10.11.2009;
- dopo circa una settimana il correntista era stato informato dalla banca, per le vie brevi, dell'avvenuto smarrimento dell'assegno, *stornato* il 13.11.2009 con valuta al 6.11.2009;
- il 20.11.2009 i correntisti avevano ricevuto una missiva datata 18.11.2009 con la quale la banca, a fronte di quanto occorso, chiedeva la disponibilità ad attivare la "sospensione dei termini di stornabilità" ed, eventualmente, la procedura di ammortamento del titolo smarrito. La nota era stata da loro controfirmata per accettazione;
- "solo in data 26.1.2010, dopo ben 2 mesi e 3 settimane", la somma bonificata era stata accreditata sul conto estero.



Il correntista dichiarava più volte che il trasferimento della somma si rendeva necessario per l'acquisto di un immobile, operazione poi non compiuta proprio a causa dell'intempestiva esecuzione del bonifico.

Ciò posto, il cliente lamentava di aver subito dalla vicenda danni da "perdita di valore per cambio valuta sfavorevole e perdita dell'... acquisto dell'immobile all'estero" e ne chiedeva "il rimborso ... mediante pagamento degli interessi legali quantificabili nel periodo 5.11.2009 – 26.1.2010, ed equo indennizzo per il danno derivante dal mancato affare".

In sede di ricorso, il ricorrente ha fatto integrale rinvio ai fatti e alle richieste formulate.

La Banca, data la cronologia dei fatti, ha conclusivamente affermato "di aver agito con sollecitudine per dare seguito alla disposizione del cliente" adempiendo in particolare a quanto prescritto, per l'occorrenza del genere verificatosi, dalla Circolare ABI 3137 del 9.6.2006.

DIRITTO

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. sent. n. 7737 del 30.3.2010), maturata in relazione a fattispecie aderente a quella adesso *sub iudice*, «non v'è dubbio in realtà che [...] "alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica)" (Cass., sez. 1, 27 novembre 2003, n. 18118, m. 568499). E altrettanto vero è che il versamento di un assegno su un conto corrente bancario non ne trasferisce alla banca la proprietà, bensì solo la detenzione, funzionale all'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista (Cass., sez. 1, 13 maggio 1991, n. 5325, m. 472123, Cass., sez. 1, 27 novembre 2003, n. 18118, m. 568500). Tuttavia il rischio che la clausola "salvo incasso" fa rimanere sul correntista rimettente è il rischio dell'insolvenza del debitore (Cass., sez. T, 16 novembre 1967, n. 2759, m. 330294), non certo quello dello smarrimento del titolo, che grava invece sulla banca appunto quale mandataria (Cass., sez. 1^a, 25 agosto 2006, n. 18543, m. 591418), tenuta alla custodia (Cass., sez. 3^a, 4 aprile 1969, n. 112 e, m. 339657). Secondo quanto prevede l'art. 1718 c.c., comma 4 infatti, la banca mandataria per l'incasso, essendo un operatore professionale, assume l'obbligo di custodia anche se non ne abbia specificamente accettato l'incarico. Sicché, stante il generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, grava sul mandatario l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta (Cass., sez. 1, 10 luglio 2009, n. 16299, m. 609001). [Dunque,] rileva che la banca non abbia mai neppure allegato che lo smarrimento non fosse a lei imputabile».

Nel caso in esame si palesa la ricorrenza della medesima circostanza: che "la banca non abbia mai neppure allegato che lo smarrimento non fosse a [essa] imputabile".

Pertanto, il ricorrente, considerata la superiore regola di giudizio, ha senz'altro diritto al risarcimento del danno, in particolare (e soltanto) del danno da cambio delle valute.

Invero, è conseguenza dell'andamento del rapporto di cambio del dollaro con l'euro che, nel periodo tra le due date rilevanti, al 10.11.2009 l'importo bonificato di € 115.000 equivalesse a 172.109 dollari, e che alla data in cui è stato poi effettivamente eseguita la disposizione (26.1.2010) la stessa somma in euro corrispondesse a quella inferiore di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

161.977 dollari. Detta differenza in valuta estera è pari a 10.132 dollari, e sostanzia il valore risarcibile in favore del ricorrente, il quale dev'essere perciò reintegrato con l'equivalente valore di € 7.193,00 (secondo il tasso di cambio riferito al 26.1.2010).

Vero è pure che, stante l'iscrizione del rapporto litigioso entro la figura del mandato, in base all' art. 1714 c.c. "il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute". Sennonché, dalla retrodatazione al 5 novembre 2009 della valuta di accredito dell'importo dell'assegno versato per l'incasso (ciò che risulta dai documenti offerti in comunicazione), e la conseguente applicazione della misura convenzionale del tasso di interesse in favore del correntista, questi non risulta che abbia subito alcun apprezzabile danno differenziale (altrimenti desumibile dal 'delta' tra indice legale e indice contrattuale dell'interesse applicabile, peraltro a far data dal 10 novembre 2009, quale data della valuta disponibile secondo la disciplina dell'operazione di versamento), invero neppure specificamente allegato.

Tanto meno di danni ulteriori è stata data la prova, in ispecie di quelli connessi alla natura dell'affare in funzione del quale la provvista si assume esser stata creata mediante versamento dell'assegno circolare poi smarrito presso l'intermediario; anzi, la pur denunciata perdita dell' utilità negoziale appare, almeno logicamente, contraddetta dall'intervenuta, seppure differita nel tempo, disposizione di bonifico, e della quale, comunque, non viene offerta una plausibile ragione alternativa (sebbene non da escludere pregiudizialmente) rispetto all'originaria destinazione.

In definitiva, pare al Collegio che il danno risarcibile non ecceda la misura di € 7.193,00, e in tale misura il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura di € 7.193,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI